

a pochi giorni dall'avvio del nuovo sistema di riscossione, i tabaccai attendono notizie sulla possibilità di partire assieme agli altri soggetti individuati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 2001, n. 126;

lo stesso decreto di attuazione sopra citato all'articolo 4 rimanda ad un decreto, ancora da emanarsi, del ministero delle finanze di concerto con i ministeri della giustizia e del tesoro e del bilancio l'individuazione delle regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio —:

se non ritengano opportuna una proroga del termine di entrata in vigore del contributo unificato così da garantire la contestuale partenza di tutti i soggetti individuati dall'amministrazione finanziaria per la riscossione di tale contributo secondo i più elementari principi della concorrenza leale. (4-00130)

FOTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere che cosa osti alla definizione del trattamento di pensione privilegiata ordinaria (posizione n. 31119199) a favore di Giovanni Vallone, nato a Castellammare del Golfo (Trapani) il 30 agosto 1942 e residente in Piacenza, via Falconi 80. La pratica in questione risulta, infatti, trasmessa al Comitato per le pensioni privilegiate fin dal 13 ottobre 1999. (4-00139)

PATRIA, CROSETTO, TARDITI, ARNOLDI, LAVAGNINI, RIVOLTA, CASERO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2000, a partire dal 1° luglio 2000 le marche per atti giudiziari saranno sostituite dal contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

molti rivenditori di generi di monopolio realizzano una parte consistente del

loro volume d'affari, in alcuni casi parliamo di più del 50 per cento con punte del 60 per cento, proprio grazie alla vendita di tali marche e che con l'introduzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

in virtù di tali considerazioni, al fine di non penalizzare eccessivamente la categoria delle rivendite generi di monopoli, l'articolo 56 comma 2 della legge 342 del 2000 che tale contributo, introdotto con l'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, potesse essere versato presso le tabaccherie;

a pochi giorni dall'avvio del nuovo sistema di riscossione, i tabaccai attendono notizie sulla possibilità di partire assieme agli altri soggetti individuati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 2001, n. 126;

lo stesso decreto di attuazione sopra citato all'articolo 4 rimanda ad un decreto, ancora da emanarsi, del Ministero delle finanze di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro e del bilancio l'individuazione delle regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio;

se non ritengano opportuna una proroga del termine di entrata in vigore del contributo unificato così da garantire la contestuale partenza di tutti i soggetti individuati dall'amministrazione finanziaria per la riscossione di tale contributo secondo i più elementari principi della concorrenza leale. (4-00145)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta in Commissione:

FOTI. — *Al Ministro della funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge (articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del

1973) vieta l'iscrizione a ruolo di somme inferiori alle 20.000 lire;

numerosi consorzi di bonifica inviano ai contribuenti semplici comunicazioni nelle quali è specificato l'importo (quasi sempre irrisorio e inferiore alle 20.000 lire) del tributo preteso, allegando un bollettino premarcato per il pagamento;

nella maggior parte dei casi il destinatario della comunicazione, ignorando il fatto che la stessa non ha alcun valore sotto il profilo giuridico, si rassegna a pagare l'importo richiesto;

pare stupefacente il fatto che, per incassare somme irrisorie, i consorzi facciano disperdere tempo e denaro al contribuente, senza ricavarne concreto beneficio. La procedura di riscossione degli importi inferiori alle 20.000 lire ha per i consorzi un costo: in ragione delle convenzioni stipulate, infatti, il concessionario della riscossione percepisce un compenso pari a circa 2.500 lire per ogni avviso riscosso —:

se e quali provvedimenti, anche di natura normativa, intendano proporre i ministri interrogati per impedire il perpetuarsi di una situazione tanto kafkiana quanto vessatoria per i contribuenti.

(5-00028)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'istituzione, presso le questure, dell'ufficio minori per la segnalazione di casi riguardanti minori in situazione di rischio, ha certamente rappresentato un significativo momento di attenzione nei confronti delle problematiche, molto spesso difficile, poste dai minori di età;

appare importante una verifica qualitativa attenta del lavoro di tali uffici per

esprimere un giudizio compiuto e documentato sulla politica del Governo nei confronti di tale categoria « debole » —:

quale sia stato il rapporto fra gli uffici minori delle questure ed i Tribunali per i Minorenni;

quali siano i benefici più significativi derivati dal lavoro degli uffici minori delle questure;

quale opera di prevenzione sia stata posta in essere dagli uffici minori delle questure in rapporto alla legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale ed in rapporto alla legge n. 269 del 1998. (3-00036)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2000, presentata dal procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, il capitolo dedicato alla criminalità minorile evidenzia le convergenti critiche che si registrano nei confronti dello strumento del collocamento in comunità, inadeguato a fronte dello spesso notevole pericolosità del minore;

il problema è di notevole rilevanza, atteso che da una parte vi è l'ovvia esigenza, condivisa da tutti, di trovare una collocazione al minore che consenta il recupero integrale del medesimo alla società, ma dall'altra vi è l'esigenza di salvaguardare la comunità da soggetti che manifestano una pericolosità non compatibile con la struttura e per di più negativa nel rapporto interpersonale con gli altri ricoverati nella struttura medesima —:

se ritenga fondate le valutazioni espresse dal procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione circa l'inadeguatezza della struttura-comunità rispetto alla pericolosità di taluni minori e, in caso affermativo, quali iniziative siano allo studio per tentare di recuperare egualmente tali minori senza creare i seri problemi evidenziati nelle comunità.

(3-00040)